

CITTA' DI BORDIGHERA

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI



2

REGOLAMENTO

Bordighera, 25 luglio 2008

Progettista
Pietra Albornò Architetto

26, Piazza Eroi della Libertà
18012 Bordighera (Im)
tel. 0184 26 80 20
fax 0184 26 8843
e-mail pietralbornò@archipep.it

INDICE

Articolo 1	Oggetto e finalità	pag. 3
Articolo 2	Definizioni	pag. 3
Articolo 3	Composizione	pag. 3
Articolo 4	Ubicazione e dimensioni	pag. 4
Articolo 5	Modi di presentazione dell'istanza e del rilascio della concessione di dehors	pag. 6
Articolo 6	Titolo edilizio	pag. 10
Articolo 7	Proroga dehors stagionali	pag. 10
Articolo 8	Rinnovo dehors stagionali	pag. 10
Articolo 9	Attività	pag. 11
Articolo 10	Orario	pag. 11
Articolo 11	Revoca e sospensione per motivi d'interesse pubblico, lavori nell'area, o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors	pag. 11
Articolo 12	Danni arrecati	pag. 12
Articolo 13	Manutenzione degli elementi e dell'area occupata	pag. 13
Articolo 14	Sanzioni e misure ripristinatorie	pag. 14
Articolo 15	Sospensione e revoca della concessione	pag. 14
Articolo 16	Pagamento del canone	pag. 15
Articolo 17	Deroghe	pag. 16
Articolo 18	Progetti integrati d'ambito	pag. 16
Articolo 19	Disposizioni transitorie e finali	pag. 17
Tabella procedure		
Allegato tecnico		

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'allestimento dei dehors su suolo pubblico (o privato con servitù d'uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici), la tipologia degli arredi di base, di copertura e degli elementi complementari e accessori, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino e di promozione turistica elaborati dalla Città.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

1. Per dehors s'intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù d'uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto - annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione o ad un laboratorio artigianale di preparazione di prodotti destinati al consumo - con le distinzioni di cui ai successivi commi.
2. Per dehors stagionale s'intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'Allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù d'uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
3. Per dehors continuativo s'intende la struttura, le cui specificazioni tecniche ambientali sono stabilite all'Allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (o privato gravato da servitù d'uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) per un periodo complessivo superiore a 270 giorni.

ARTICOLO 3 – COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente [articolo 2](#) sono classificati come di seguito indicato:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche;
 - b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
 - c. elementi accessori: insegne, sistemi d'illuminazione elementi di delimitazione, verde, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, di cui all'allegato tecnico;

- d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento d'attività di somministrazione d'alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla sistemazione di soli tavolini (massimo due) e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente, quando la larghezza del marciapiede consente la loro disposizione senza recare intralcio al passaggio pedonale. E' in ogni modo soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Tale tipo d'occupazione richiede regolare concessione, come previsto dal Regolamento Polizia Urbana e dal Regolamento TOSAP.
 3. Gli elementi di tipo seriale (quali insegne e ombrelloni) con scritte pubblicitarie di prodotti forniti a titolo di sponsorizzazione da alcune ditte, non sono ammessi sul suolo pubblico o privato con servitù d'uso pubblico o visibile da spazi pubblici.



ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non è consentito installare dehors o parti di esso se, per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Non è consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo monumentale, se non previa autorizzazione della Sovrintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.

3. Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità d'intersezioni viarie i dehors non devono essere d'ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore, sarà vincolante il parere del settore competente in materia di viabilità e traffico. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Nel caso che il dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese all'installazione della segnaletica di preavviso occultata, secondo le prescrizioni del Settore competente.
4. Nel caso di dehors su marciapiede deve essere lasciato un corridoio libero, per i flussi pedonali, di profondità pari ad almeno metri 1,50, derogabile a 1, 20; di norma tale corridoio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Per tale deroga sarà in ogni caso vincolante il parere del settore competente. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede sia di profondità inferiore a metri 2 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
5. E' consentita un'occupazione di spazi limitrofi entro il limite complessivo del 30% in più rispetto alla proiezione dell'esercizio, previo assenso scritto dei titolari degli esercizi limitrofi. Tale percentuale può essere elevata al 40% negli spazi pedonali aperti. Nel caso in cui sia richiesta un'occupazione maggiore rispetto alla proiezione dell'esercizio, l'estensione lineare massima non può superare i metri 15; la distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 1,50.
6. La profondità massima dei dehors insistenti su marciapiedi pertinenti a strade veicolari è pari allo spazio di sosta più la parte di marciapiede occupabile, ai sensi del precedente comma 4; negli spazi pedonalizzati la superficie massima dell'area occupata non deve essere superiore al 30% dell'area pedonale. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una profondità o superficie superiore sarà vincolante il parere del Settore Tecnico competente.
7. Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parcheggi, parchi e giardini non sono previsti limiti specifici; l'occupazione sarà valutata dai Settori competenti in sede di rilascio dell'autorizzazione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta, sulla base dell'indirizzo generale della Giunta Comunale.
8. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono essere accessibili ai soggetti diversamente abili salvo

impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda. In ogni caso occorrerà prevedere accorgimenti atti a garantire il rispetto di ogni vigente normativa in materia (es. dispositivo di chiamata ecc.).

ARTICOLO 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intende collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù d'uso pubblico) deve ottenere la preventiva concessione comunale d'occupazione del suolo pubblico, dal Settore competente.
2. Le nuove concessioni di suolo pubblico vengono adottate dal dirigente competente previa deliberazione di indirizzo generale della Giunta Comunale, acquisito il parere del responsabile del comando di polizia municipale, nel rispetto del presente regolamento.
3. Al fine dell'ottenimento della concessione di cui ai commi precedenti, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo. La domanda deve essere indirizzata al Sindaco.
4. Nel caso d'occupazione di suolo pubblico (o privato gravato da servitù d'uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con soli elementi mobili di arredo e copertura (ombrelloni, tavoli sedie), una volta presentata l'istanza di cui al comma 3, corredata dalla documentazione di cui al comma 6, si prevedono i seguenti casi:
 - a. Se gli elementi sono aderenti ai parametri del regolamento stabiliti dall'allegato tecnico, la procedura è semplificata ed i termini del procedimento per il rilascio della concessione sono stabiliti in 30 giorni.
 - b. Solo nel caso di proposte innovative è previsto il parere dell'Ufficio tecnico e il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni.
5. Nel caso d'occupazione di suolo pubblico (o privato gravato da servitù d'uso pubblico, o privato visibile da spazi pubblici) con strutture coperte ([titolo3b-4-5-6-7-8](#)), una volta presentata l'istanza di cui al comma 3, corredata dalla

documentazione di cui al comma 6 e ottenuta la concessione di suolo pubblico come indicato ai commi 7,8,9,10, 11, il concessionario dovrà ottenere il titolo edilizio con la dichiarazione d'inizio attività di cui all' [art. 06](#)

6. Le istanze di cui al comma 3, ad eccezione della concessione di suolo pubblico di cui all' [art.03](#) comma 2, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione, (integrata successivamente da dichiarazione d'inizio attività, come previsto all' [art. 06](#), per le strutture coperte) redatta da tecnico abilitato e controfirmata dal richiedente:

- a. Autocertificazione di conformità ai tipi e ai parametri indicati nel Regolamento.
- b. Planimetrie in tre copie in scala 1: 200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti quotati allo stato di fatto e di progetto dell'area interessata, la viabilità che interessa l'area su cui il dehors viene ad interferire e l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita d'integrazione, ovvero l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi.
- c. Fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia o, meglio, su supporto informatico;
- d. Relazione tecnica.
- e. Schede tecniche a colori degli elementi significativi d'arredo (tavoli, sedie, sistemi d'illuminazione e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti);
- f. Campione del tessuto dell'eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale;
- g. Nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) servito dal dehors e del proprietario dell'unità immobiliare adiacente qualora la struttura sia posta a contatto con un altro edificio;
- h. Nulla osta del proprietario e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente.



7. E' inoltre possibile la presentazione di proposte innovative. In tal caso all'istanza dovrà essere allegata la documentazione necessaria al rilascio del parere dell'Ufficio Tecnico comunale di cui all'art. 5, comma 4 b.
8. La concessione d'occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale è rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all' [art.02](#) ed è soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli [articoli 07](#) e [08](#). Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata.
9. La concessione d'occupazione di suolo pubblico con dehors continuativo s'intende rilasciata per un tempo massimo di cinque anni.

Alla scadenza, ove il concessionario sia interessato al rinnovo, potrà presentare una nuova richiesta con la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello in precedenza concesso. In allegato ad essa dovrà essere presentata relazione fotografica non anteriore a 30 giorni, la documentazione comprovante i versamenti delle TOSAP riferite all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui ai punti g),h) comma 5 del presente articolo.

*Qualora cessi l'attività la struttura dovrà essere rimossa ed in caso di inadempienza il Comune è tenuto ad attivare le procedure sanzionatorie previste dal D.P.R. n. 380/2001 e dalla Legge Regionale n. 16/2008. **

10. Il Responsabile del Settore preposto al rilascio del provvedimento di concessione, deve dare comunicazione agli uffici interessati dell'avvenuto rilascio (in particolare Segreteria del Sindaco, Ufficio Commercio, Ufficio Patrimonio, Comando di Polizia Municipale, Settore Tecnico).

* Modifica intervenuta in base alla prescrizione della Provincia di Imperia, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31/03/2009.

		tipologie dehors			
		* i disegni hanno esclusivamente valore indicativo ed esemplificativo dello schema tipologico di riferimento			
procedura					
istanza art.5 comma 3					
autocertificazione art.5 comma 6.a					
domanda parere ufficio tecnico art.5 commi 4.b, 6.a					
D.I.A. d.p.r.380/01e s. art.6					
parere C.E. art.6 comma 2					
parere C.E.I. art.6 comma 3					

ARTICOLO 6 - TITOLO EDILIZIO

1. Per la realizzazione di Strutture Coperte di cui al [titolo 3.b.4-5-6-7-8](#) dell'allegato tecnico, ovvero per la modifica e/o adeguamento delle stesse, dovrà essere presentata una dichiarazione d'inizio attività completa degli elaborati richiesti dalla normativa vigente, corredata dell'autorizzazione paesistica nel caso di ubicazione in zona vincolata, ai sensi di legge.
2. Nel caso di Strutture coperte innovative rispetto ai parametri del Regolamento stabiliti dall'allegato tecnico, dovrà essere acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia e l'opera fino allora non potrà essere eseguita.
3. Nel caso di Strutture Coperte all'interno delle Zone A, C, F6 di cui all'allegato tecnico (Centri Storici e Zone di Tutela , Lungomare Argentina e zona F6) dovrà essere acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata e l'opera fino allora non potrà essere eseguita.

ARTICOLO 7 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, almeno 20 giorni antecedenti la data di scadenza originaria, di istanza in bollo al Dirigente del Settore preposto al rilascio della concessione. In ogni modo, la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
2. La proroga non è comunque disposta ove ricorrano ragioni di interesse pubblico impeditive del prolungamento del rapporto concessorio.

ARTICOLO 8 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato ad uso pubblico) con dehors stagionale può essere rinnovata alla scadenza previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia di viabilità.
2. In occasione del rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza in bollo 30 giorni prima di quello previsto per l'installazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente

concesso, allegando alla stessa la documentazione comprovante i versamenti TOSAP e TARSU riferiti all'anno precedente ed il nulla osta di cui ai punti g) e h) del comma 6 dell' [articolo 5](#). I termini del procedimento per il rinnovo della concessione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Il Dirigente del Settore preposto al rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione deve dare comunicazione della domanda agli uffici interessati (in particolare Segreteria del Sindaco, Ufficio Commercio, Ufficio Patrimonio, Comando di Polizia Municipale, Settore Tecnico) entro 10 giorni dalla presentazione della stessa per eventuali osservazioni utili all'istruzione della pratica.
4. Il rinnovo può essere negato in caso di gravi o reiterati illeciti o inadempimenti posti in essere dal concessionario nel corso del rapporto concessorio in scadenza.

ARTICOLO 9 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso difforme da quanto previsto dall'atto di concessione dell'area, dalla relativa autorizzazione commerciale e dalle disposizioni del presente regolamento. L'area occupata è destinata all'attività' di somministrazione e/o consumo d'alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Nei dehors direttamente e fisicamente collegati ad esercizi di somministrazione potranno essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività' autorizzata, fatto salvo il rispetto della vigente normativa igienico - sanitaria.
2. Nei dehors è vietata l'installazione d'apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento quali giochi elettronici o similari.

ARTICOLO 10 – ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario d'apertura dell'esercizio a cui è annesso.

ARTICOLO 11

REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi d'interesse pubblico, la concessione d'occupazione del suolo pubblico con dehors è revocata con provvedimento motivato del Dirigente del Settore preposto al suo rilascio nel rispetto delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo
2. La concessione d'occupazione del suolo pubblico è sospesa con provvedimento del Dirigente del Settore preposto al rilascio del provvedimento, oltre che per gravi motivi ritenuti tali dal medesimo dirigente, ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi lavori per l'esecuzione d'opere di pubblico interesse o di manutenzione delle proprietà Comunali, non realizzabili con il mantenimento in loco del de hors. In tali casi nella comunicazione di avvio del procedimento di sospensione o, ove ricorra l'urgenza, nel provvedimento stesso di sospensione deve essere indicata la data in cui l'area deve essere liberata dal concessionario con spese a proprio carico.

Per l'effettuazione di lavori di somma urgenza che richiedono la rimozione immediata degli arredi, l'ordine di rimozione può essere disposto in forma verbale dalla Polizia Municipale. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione dell'ordine in forma verbale per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica il Comune è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi eventuali saranno a carico del concessionario.

3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione d'occupazione di suolo pubblico per motivi d'interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente per la quota rapportata al tempo di occupazione non fruita.
4. In caso di revoca, il Dirigente del Settore preposto al rilascio del provvedimento, deve darne comunicazione agli uffici interessati.

ARTICOLO 12 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i Settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di

ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche in cui è stato concesso.
2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali; non possono essere aggiunti altri oggetti non autorizzati.
3. La concessione di occupazione del suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.
4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione d'elementi d'arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi d'arredo di cui al punto a) comma 1 [articolo 3](#) dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in altro luogo idoneo, od ove presente, sulla pedana, all'interno dell'apposita delimitazione, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione ed in caso di recidiva, la revoca della concessione.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della concessione.
8. Allo scadere del termine della concessione d'occupazione suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere dal suolo pubblico ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 14 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Nel caso in cui sia accertata l'occupazione di suolo pubblico con elementi mobili d'arredo, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie

consentita e/od oltre i limiti temporali d'efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il deors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione scritta, dopodiché l'area dovrà essere sgomberata d'ufficio.

2. Nel caso in cui sia accertata l'occupazione di suolo pubblico con opere edilizie, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/od oltre i limiti temporali d'efficacia e/o in difformità dal progetto annesso alla dichiarazione d'inizio attività, saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.
3. Le violazioni di cui ai punti precedenti saranno causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per i tre anni successivi.
4. Il materiale rimosso sarà conservato in locali od aree idonee, con addebito al responsabile delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Comune.
5. Nel caso che l'occupazione del suolo pubblico sia effettuata con strutture non funzionalmente connesse ad attività commerciali, saranno inoltre applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

ARTICOLO 15 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

1. I provvedimenti previsti dai commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.
2. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;

- d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni d'efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della concessione. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
3. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a. gli elementi d'arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 non siano ritirati e custoditi con le modalità previste [nell'articolo 13](#).
 - b. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo sia accertato dalle autorità competenti;
 - c. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
 - d. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - e. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
 - f. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 10, articolo 5 per i dehors continuativi.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 lettere a), b), d) ed al comma 3 lettere a), b), d), sono adottati dal soggetto preposto al rilascio della concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui s'intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

ARTICOLO 16 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico è commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il concessionario è autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le modalità e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento TOSAP.

3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento TOSAP.

ARTICOLO 17 - DEROGHE

1. E' possibile, con provvedimento motivato del Dirigente del Settore competente, previa acquisizione del parere del Comando di Polizia Municipale e di tutti quelli ritenuti occorrenti, adottare deroghe in casi particolari a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
 - a. agli elementi di cui all' [art. 3](#) comma 1 lettere a), b), c);
 - b. al divieto di installazione di de hors previsto dall'art. 4, comma 2, nei casi in cui la viabilità sia secondaria (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).

Le richieste di deroga devono essere presentate al Sindaco, che le trasmetterà ai settori competenti. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti gli uffici competenti.

ARTICOLO 18 - PROGETTI INTEGRATI D'AMBITO.

1. La Civica Amministrazione può predisporre Progetti integrati d'ambito relativamente agli insediamenti commerciali contenenti anche indicazioni circa le strutture e gli arredi dei dehors. Potranno essere aperti tavoli tecnici di confronto con i settori competenti per indirizzare eventuali proposte avanzate ai sensi del comma 4 del presente articolo.
2. La Giunta Comunale approva progetti integrati d'ambito predisposti dai Servizi Comunali competenti.
3. La Civica Amministrazione promuove incontri al fine di incentivare e verificare progetti integrati d'ambito delle Associazioni di Via.
4. Le Associazioni di Via dei Commercianti ed Artigiani e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative regolarmente iscritte nell'apposito Albo, possono presentare progetti integrati d'ambito relativamente alle strutture e agli arredi dei dehors al Settore competente, che, eventualmente, li trasmette anche al Servizio

Urbanistica per la valutazione tecnica, da effettuarsi congiuntamente ai settori competenti.

5. Qualora i Progetti di cui sopra siano approvati, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti dovranno attenersi a quanto indicato nel termine di 3 anni dalla data d'approvazione del Progetto e presentare formale istanza di rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico con de hors secondo quanto stabilito [dall'articolo 5](#).
6. Per quanto concerne in particolare la zona B e le zone E di cui all'allegato "A" viene esplicitamente prevista la possibilità di presentare opportuna istanza per la realizzazione di progetti particolarmente significativi per la valorizzazione e l'allestimento del suolo pubblico e/o gravato da uso pubblico; dette particolari proposte eventualmente in parziale e/o totale deroga al presente regolamento, dovranno essere adeguatamente rappresentate con elaborati di dettaglio anche contenenti fotomontaggi atti a dimostrare la valenza delle soluzioni proposte e saranno anch'esse soggette alle procedure di approvazione dei progetti d'ambito di cui al comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

1. Tutte le installazioni già presenti dovranno presentare, al momento della scadenza della concessione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento, corredata d'idonea garanzia d'adeguamento al regolamento nei termini di cui al punto 2 del presente articolo.
2. I tempi previsti per l'adeguamento al presente Regolamento ed alle disposizioni indicate nell'allegato tecnico sono d'anni tre (3) per le strutture coperte e due (2) per gli arredi di base.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992, al vigente Regolamento TOSAP per l'occupazione di Suolo Pubblico, alle norme urbanistiche ed edilizie e ad ogni altra disposizione vigente in materia.
4. Per il primo anno d'applicazione, i tempi previsti per il rilascio delle concessioni sono raddoppiati.
5. Le concessioni d'occupazione di suolo pubblico con de hors riguardanti domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono rilasciate in

base alle norme previgenti, salva l'applicazione delle disposizioni sul regime sanzionatorio previsto nel presente Regolamento.

6. Le concessioni di suolo pubblico possono essere richieste solo da coloro che ne hanno titolo in quanto intestatari di opportuna e regolare licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico al quale detti spazi vengono annessi nei modi previsti dal presente Regolamento.